

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 29/04/2003 n. 2190
legge 109/94 Articoli 10, 30 - Codici 10.2, 30.2

L'art. 7 della legge n. 241/90 in tema di comunicazione di avvio del procedimento non trova applicazione nel procedimento di incameramento della cauzione ex art. 10 comma 1 quater L. 109/1994. Infatti la comunicazione è data con la nota di invito a produrre la documentazione comprovante i requisiti. L'escussione della cauzione è appunto la conclusione di quel procedimento. In secondo luogo, la sanzione di cui alla norma citata più sopra deve essere disposta come effetto automatico di quella determinata infrazione, e l'Amministrazione difetta di facoltà di scelta in merito per cui non si pone l'esigenza di partecipazione al procedimento. Il legislatore ha assegnato rilevanza oggettiva all'omessa attestazione dei requisiti di partecipazione nelle forme prescritte dall'art. 10, comma 1, quater della legge n. 109 del 1994 e quindi il relativo inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte dell'Amministrazione in ordine all'elemento psicologico (se questo, cioè, sia dovuto a dolo o colpa dell'impresa) ed alla gravità della violazione (se questa cioè sia costituita da dichiarazioni false ovvero veritiere ma rese con modalità difformi da quelle richieste dalla legge).